



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2019 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 16.06.2017 N.100.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10:45** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cardeto, si è riunito in **seduta pubblica** il Consiglio Comunale convocato in sessione **straordinaria di 1^a convocazione**, con avvisi scritti in data **23/12/2020** consegnati a norma di legge ai Sig. Consiglieri Comunali in carica. All'appello nominale il Consiglio risulta composto come appresso:

<u>COGNOME E NOME</u>		<u>Presente</u> (si-no)
1. ARFUSO	Crocefissa Daniela - Sindaco	SI
2. FORTUGNO	Francesco	SI
3. CARACCILO	Paolo	SI
4. MACHEDA	Eleonora	SI
5. ARFUSO	Francesco	SI
6. CILIONE	Giuseppe	NO
7. FALLANCA	Pietro	SI
8. FRANCO	Bruno	SI
9. RUSSO	Saverio	NO
10. DE CARLO	Pietro	NO
11. BIONDO	Pietro	NO

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabetta Luisa Maria Priolo.

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Crocefissa Daniela ARFUSO il quale:

- **CONSTATATO** che gli intervenuti sono in numero legale;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.;

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO che:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune, con deliberazione di C.C. n. 24 del 28.10.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in houseproviding*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che conferma le risultanze del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di C. C. n. 21 del 17.12.2019, il cui esito è di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE:

- AsmenetCalabria Soc. Cons. a.r.l.
- Patto Territoriale dello Stretto

PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

- AsprogalS.r. L.

PARTECIPAZIONI IN LIQUIDAZIONE

- Fata Morgana S.p.A

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votifavorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2019** delle società in cui il Comune di Cardeto detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, rispetto a quello approvato con deliberazione di C. C. n. 21 del 17.12.2019, il cui esito è di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE:

- AsmenetCalabria Soc. Cons. a.r.l.
- Patto territoriale dello Stretto

PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

- AsprogalS.r. L.

PARTECIPAZIONI IN LIQUIDAZIONE

- Fata Morgana S.p.A

Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile competente per gli adempimenti conseguenti ivi compresa la trasmissione della presente a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A), alla Sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Infine, il Consiglio comunale, con separata ed unanime votazione espressa nei termini di Legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di rispettare il termine perentorio del 31.12.2020 per l'adempimento di che trattasi disposto dalla normativa richiamata.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

SERVIZIOECONOMICO-FINANZIARIO
Regolarità tecnica e attestazione regolarità
e correttezza azione amministrativa

FAVOREVOLE
F.to Dott. Domenico Romeo

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria

FAVOREVOLE
F.to Dott. Domenico Romeo

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Crocefissa Daniela Arfuso

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Elisabetta Luisa Maria Priolo

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **25/01/2021**

L'ADDETTO

F.to Fedele Luigi

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE

SERVIZIO AA.GG.
Dott. Domenico Romeo

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione:

(X) E' DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;

() E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Elisabetta Luisa Maria Priolo